

Riunione del 28 gennaio 2010

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli	
Componenti	Avv. Massimo Rosi	
	Avv. Domenico Naso	(Relatore)

C.A.F. 18/2010 - Appello della società Volley Futura Lamezia Asd (codice Fipav 17.080.0213) avverso il comunicato ufficiale n. 14 del Giudice Unico Regionale della Calabria affisso in data 10.12.2009 (omologa della gara di serie DFA n. 403, Volley Futura Lamezia – Dolciaria Alessandria Pizzo con il risultato di 0 – 3 (0/25; 0/25; 0/25), sospensione da ogni attività federale fino al 11.01.2010 dell'atleta Doretto Enrica Maria e multa di € 150,00 alla società Volley Futura Lamezia per aver utilizzato l'atleta Doretto Enrica Maria).

LA C.A.F.

- letti ed esaminati gli atti ufficiali;
- visto l'appello proposto dalla società Volley Futura Lamezia Asd (codice Fipav 17.080.0213 - non comparsa all'udienza di trattazione del ricorso) avverso il comunicato ufficiale n. 14 del Giudice Unico Regionale della Calabria affisso in data 10.12.2009;
- udita la Procura Federale in merito al fascicolo aperto a seguito della trasmissione degli atti dall'Ufficio Tesseramenti con lettera datata 20.10.2009. riguardante esclusivamente la responsabilità della società Volley Futura Lamezia Asd;

OSSERVA

Con ricorso in data 18.12.2009, la società Volley Futura Lamezia Asd appellava la decisione in epigrafe, chiedendone la revoca e/o l'annullamento deducendo:

1. la nullità della decisione impugnata per avere il G.U.R. deliberato in pendenza di istruttoria della Procura Federale con conseguente violazione dell'art. 72 Reg. Giur.;
2. la nullità della decisione impugnata per violazione dell'art. 26 Reg. Giur.;
3. nel merito, l'assenza di responsabilità della società Volley Futura Lamezia Asd.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato va respinto.

Ed invero, l'art. 72 Reg. Giur. non pone in conflitto la pendenza di una istruttoria della Procura Federale con la facoltà di decidere da parte del Giudice Unico Regionale. Infatti, la norma statuisce che *a conclusione dell'istruttoria, la cui durata non può essere superiore a 90 giorni dal ricevimento della notizia della violazione, il Procuratore Federale può:*

- a) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della notizia d'infrazione;*
- b) archiviare con provvedimento motivato per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia d'infrazione;*
- c) deferire gli inquisiti alla Commissione Nazionale Giudicante allegando una relazione contenente i risultati degli accertamenti, l'indicazione delle prove e degli indizi ed il parere sulla loro attendibilità, nonché la richiesta motivata di irrogazione della sanzione e la sua individuazione nel caso specifico.*

2. Il provvedimento di archiviazione deve essere comunicato, oltre che alla Segreteria Federale, al denunciante che vi abbia un interesse diretto il quale ha facoltà di proporre una successiva denuncia indirizzata al medesimo procuratore fondata su nuove prove e/o nuovi indizi i quali, se ritenuti idonei, potrebbero indurre lo stesso procuratore ad esperire ulteriori indagini.

3. L'ammissibilità dell'opposizione è subordinata al versamento della relativa tassa.

Va quindi disattesa la censura avanzata in via preliminare dalla società Volley Futura Lamezia Asd, in quanto, non essendo previsto un espresso divieto, nulla

impediva al G.U.R. di emettere un provvedimento disciplinare anche in pendenza della fase istruttoria della Procura Federale.

Anche il richiamo all'art. 26 Reg. Giur. risulta infondato. Detta norma, infatti, pone a carico dell'organo giudicante l'obbligo immediato di comunicazione del dispositivo mediante telegramma od altro mezzo idoneo. Vero è che, nel caso *de quo*, il provvedimento del Giudice Unico Regionale è stato regolarmente pubblicato nelle forme dovute - e dunque partecipato ai diretti interessati - come Comunicato Ufficiale n. 14 in data 10.12.2009.

Anche in relazione al merito della questione, codesta Commissione d'Appello Federale osserva che, il caso *de quo*, non rientra nella propria competenza in virtù degli artt. 30 e ss. del R.A.T., secondo i quali l'atleta ha *l'obbligo di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato*, stabilendo quindi, che *non può essere vincolato contemporaneamente con più associati*.

Si rileva, al riguardo, l'inammissibilità del ricorso proposto poiché la *competenza ad accertare la sussistenza di vincoli plurimi appartiene all'Ufficio Tesseramenti* mentre avverso i provvedimenti di tale ufficio andava proposto ricorso in sede di gravame alla Commissione tesseramento atleti, competente a decidere.

PQM

La C.A.F. rigetta l'appello proposto dalla società Volley Futura Lamezia Asd (codice Fipav 17.080.0213) avverso il comunicato ufficiale n. 14 del Giudice Unico Regionale della Calabria affisso in data 10.12.2009.

Dispone incamerarsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 12.02.2010